



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2009 (10.06)
(OR. fr, en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0267 (COD)**

**10304/09
ADD 1**

**CODEC 770
SOC 369
ECOFIN 402
FSTR 53
COMPET 299**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com:	5005/09 SOC 1 ECOFIN 1 FSTR 1 COMPET 1 CODEC 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) N. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [prima lettura] – Adozione dell'atto legislativo (AL + D) Dichiarazioni

Dichiarazione delle delegazioni danese, tedesca, olandese, austriaca, svedese e del Regno Unito

Sosteniamo l'obiettivo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), così come del Fondo sociale europeo e di altri strumenti, che consiste nell'aiutare i lavoratori a far fronte alle conseguenze sociali e relative all'occupazione sia della globalizzazione sia dell'attuale crisi economica.

Ricordando che il FEG è inteso a integrare le misure a livello degli Stati membri, ci rallegriamo della decisione di ricondurre il tasso di cofinanziamento al 50% alla fine del 2011.

Nell'intento di una sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, non riteniamo necessario modificare le dotazioni di bilancio per il FEG nell'attuale esercizio finanziario.

Dichiarazione della delegazione lettone

"La Lettonia è favorevole a rendere più accessibile il FEG, che considera uno strumento utile per affrontare le conseguenze dell'attuale crisi economica. Ciononostante la Lettonia si è astenuta in merito all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione poiché ritiene che il significativo aumento del tasso d'intervento (inizialmente proposto dalla Commissione) sia l'elemento più importante delle modifiche. In una situazione in cui il nuovo regolamento determinerà solo un aumento moderato del tasso d'intervento, rendendo nel contempo meno rigorose tutte le altre condizioni di presentazione delle domande, la Lettonia nutre forti dubbi che coloro che hanno realmente più bisogno di assistenza vengano a beneficiare del sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione."

Dichiarazioni della Commissione

1. Articolo 2 (Definizione di esuberi)

"La Commissione conferma che gli esuberi risultanti da un accordo reciproco a seguito di un invito a presentare candidature da parte di un datore di lavoro sono esuberi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FEG e possono essere inclusi nel conteggio degli esuberi ai fini dell'intervento e delle misure. Analogamente i lavoratori che accettano il pensionamento anticipato a seguito di un invito a presentare candidature da parte di un datore di lavoro possono essere inclusi quali lavoratori in esubero ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FEG sia per l'avvio dell'intervento che per le misure (ove applicabile)."

2. Articolo 2, lettera b) (regioni NUTS II)

"Nei casi in cui uno Stato membro presenta una domanda d'intervento del FEG in virtù dell'articolo 2, lettera b), se hanno avuto luogo nuovi esuberi in un'altra regione di livello NUTS II di detto Stato membro per la stessa causa e durante il medesimo periodo nella stessa divisione NACE 2, la Commissione considera che una domanda di assistenza del FEG a favore di questi ultimi lavoratori possa essere presentata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) invocando circostanze eccezionali."

3. **Articolo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 6 (mercati del lavoro di piccole dimensioni o circostanze eccezionali)**

"La Commissione ritiene che la disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento FEG garantisca la disponibilità di fondi nel corso dell'anno per le nuove domande e che l'articolo 2, lettera c) consenta di tener conto dei casi dovuti a mercati del lavoro di piccole dimensioni o a circostanze eccezionali. Ricorda inoltre che le domande saranno trattate per ordine di arrivo e che ciascuna domanda è trattata entro i termini che le sono propri e in base alla sua validità. La Commissione conferma che continuerà a gestire il FEG in modo che tutte le domande siano trattate equamente e su un piano di parità, conformemente al regolamento."

4. **Articolo 11, paragrafo 2 (pagamenti forfettari)**

"La Commissione conferma che la stesura dell'articolo 11, paragrafo 2 proposta è identica a quella utilizzata nel caso dei Fondi strutturali e che le informazioni connesse all'applicazione di questa disposizione così redatta, che sono state fornite per essere utilizzate riguardo ai Fondi strutturali, si applicano anche al FEG."

Dichiarazione della delegazione maltese

Malta accoglie con favore e appoggia l'estensione del campo d'applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per aiutare i lavoratori colpiti dalla crisi economica attuale.

Malta ribadisce tuttavia di temere che riducendo a 500 esuberi la soglia generale di ammissibilità al finanziamento si potrebbero verificare situazioni in cui una grave crisi in un piccolo Stato membro verrebbe trattata allo stesso modo di un problema relativamente meno importante in uno Stato membro di grandi dimensioni. Inoltre la riduzione della soglia potrebbe comportare la presentazione di un gran numero di domande che eserciterebbero una notevole pressione sulle risorse del fondo. Malta riafferma la necessità di garantire che siano sempre disponibili fondi sufficienti per le domande di piccoli Stati membri in caso di esuberi aventi un impatto negativo sostanziale sulle loro economie.

Malta è del parere che, nella situazione economica attuale, sarebbe stato più opportuno un aumento del tasso di cofinanziamento.